



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO STATALE "L. MANARA"

00152 ROMA – VIA BASILIO BRICCI, 4 – Fax 06/67663900 Tel. 06/121127825
XXIV DISTRETTO - RMPC14000N – sito: <http://www.liceomanara.it/> – email: rmpc14000n@istruzione.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Approvato dal Consiglio di Istituto 9 ottobre 2014

Principi

Il Liceo Classico “Luciano Manara” di Roma, con il presente Regolamento s’impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalla normativa vigente, con lo scopo di tutelare la salute degli studenti, del personale docente e non docente, di tutti gli utenti dell’ Istituzione Scolastica.

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di promuovere la crescita della comunità scolastica.

Art. 1. - Normativa di riferimento

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
- Legge 24.12.1934, n. 2316, Art. 25;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14.12.1995;
- Decreto Legge n. 104 del 12.9.2013;
- Legge 08.11.2013, n. 128.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento si prefigge di:
 - a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
 - b) prevenire l’abitudine di fumare;
 - c) incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
 - d) proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
 - e) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
 - f) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità;
 - g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali scolastici e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituzione scolastica;
 - h) promuovere attività educative di lotta al tabagismo.

Art. 3 – Locali e spazi soggetti al divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto assoluto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell’Istituzione Scolastica, nessuno escluso. Tale divieto è esteso anche al cortile e a tutte le aree all’aperto di pertinenze dell’ Istituzione Scolastica.
2. Negli atri e nei corridoi, nella palestra, nei laboratori, negli spazi esterni, sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili,

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995 e dell'Accordo Stato – Regioni del 16.12.2004, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto nella sede centrale e nella sede staccata, con i seguenti compiti:
 - a) accertare la visibilità dei cartelli informativi sul divieto di fumo;
 - b) vigilare sull'osservanza del divieto;
 - c) contestare e verbalizzare l'infrazione al divieto di fumo, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita, ed attuando le procedure impartite dalla normativa vigente.
2. I responsabili designati dal Dirigente Scolastico sono: 1. Dirigente Scolastico, Prof. Fabio Foddai e **tutto** il personale docente ed ATA. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio e nei cambi dell'ora di lezione.
3. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo comunicato al Dirigente Scolastico per iscritto, rifiutare la designazione.
4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico potrà chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Art. 5 – Sanzioni

1. Tutti coloro (studenti, docenti, personale A.T.A., genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituzione Scolastica) che non osservino il divieto di fumo in tutta l'area, interna ed esterna, di pertinenza di entrambe le sedi, saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28.12.2001, n. 448, dall'art. 189 della Legge 311/2004, dall'art. 10 della Legge 689/1981, dall'art.96 del D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00.
3. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di contestazione o di notifica.
4. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
5. A norma dell'ex art. 16 della Legge n. 689/1981, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione, è possibile il pagamento, con effetto liberatorio, dell'importo pari al doppio del minimo, quindi paria € 55,00, oltre alle spese di notifica (qualora il verbale venga spedito per raccomandata).
6. Decorso il predetto termine di sessanta giorni, senza che sia stata pagata in misura ridotta la sanzione, la documentazione, comprendente copia del verbale e la prova dell'effettuate contestazioni e notifiche, verrà inviata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente per i successivi adempimenti di legge.
7. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.
8. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
9. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento e del relativo voto di condotta.

Art. 6 - Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente Regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:
 - a) accertare l'infrazione;
 - b) accertare l'età e l'identità del trasgressore;
 - c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento da compilarsi in duplice copia.
 - i. Se il trasgressore è maggiorenne potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso, unitamente al modello F23 per il versamento della sanzione, avendo cura di fornire il modello con le istruzioni per la compilazione. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al modello F23 per il versamento della sanzione, avendo cura di fornire il fac-simile con le istruzioni per la compilazione.
 - ii. Se il trasgressore è minorenni, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al modello F23 per il versamento della sanzione, avendo cura di fornire il fac-simile con le istruzioni per la compilazione. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale stesso unitamente al modello F23 per il versamento della sanzione, avendo cura di fornire il fac-simile con le istruzioni per la compilazione.
 - d) Inoltrare, tempestivamente, la seconda copia del verbale all'Ufficio della Segreteria Amministrativa
 - e) I funzionari accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Art. 7 – Modalità di pagamento della sanzione

1. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a) in banca o negli uffici postali utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, indicando come causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo; riportando come codice Ente/ Ufficio il codice dell'Agenzia delle Entrate di Roma);
 - b) presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Roma;
 - c) direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Roma, indicando come causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo.
2. Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60° giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Roma, che provvederà in merito.

Art. 8 – Sigarette elettroniche

1. Ai sensi del Decreto Legge n. 104 del 12.9.2013 e della Legge 08.11.2013, n. 128, è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione Scolastica.

Art. 9 - Norme finali 1.

1. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, con pubblicazione all'Albo dell'Istituzione Scolastica e sul sito web. Copia del Regolamento dovrà essere affissa in ogni classe.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento, avviene, ad effetto immediato, dopo la pubblicazione all'Albo.